

POR BASILICATA FESR 2014-2020

CONVENZIONE

che modifica la Convenzione del 22 novembre 2018 per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3B.3.2.1 "*Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese*", nell'ambito dell'Asse 3 - "COMPETITIVITÀ" - del POR BASILICATA FESR, ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

TRA

La Regione Basilicata, codice fiscale n. 80002950766, rappresentata dal Dott. Antonio Bernardo, in qualità di Autorità di Gestione del PO FESR Basilicata 2014-2020, domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede in Via Vincenzo Verrastro 4 - 85100 Potenza (Pz)

E

il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dal Dott. Giuseppe Bronzino, in qualità di Direttore generale per gli incentivi alle imprese (di seguito "MIMIT-DGIAI"), domiciliato, ai fini della presente Convenzione, presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy di Viale America, 201 - 00144 Roma.

VISTI

- il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (Regolamento generale) con il quale sono state fornite le "*disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio*";
- in particolare, l'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013 che stabilisce, al paragrafo 6, che "*lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta Autorità, precisando che i "relativi accordi tra l'Autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto"* e, al paragrafo 7, che "*lo Stato membro o l'Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto [...]*";
- gli articoli da 37 a 46 del citato Regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;

- il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'articolo 14, relativo agli aiuti a finalità regionale agli investimenti;
- il regolamento (UE) n. 1011/2014 del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Autorità di audit e Organismi Intermedi;
- il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 approvata con decisione della Commissione europea C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016 e dalla decisione C(2020) 6613 del 5 ottobre 2020;
- l'Accordo di partenariato con l'Italia, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successive modifiche, nel quale è previsto il Programma Operativo Regionale Basilicata FESR 2014-2020 (di seguito, "POR BASILICATA FESR"), con la relativa dotazione finanziaria;
- la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015)5901 final del 17 agosto 2015 con la quale è stato approvato il POR BASILICATA FESR per il periodo 2014-2020;
- la delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 1284 del 07 ottobre 2015, avente ad oggetto la presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015)5901 final del 17 agosto 2015;
- la Decisione di esecuzione C(2020) 5747 del 20 agosto 2020 che ha approvato la modifica al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 6.0);
- la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020 che ha preso atto della suddetta Decisione C(2020) 5747 del 20 agosto 2020 e che, tra l'altro, ha approvato il Piano finanziario per Priorità di investimento, Obiettivo specifico e Azione del PO FESR Basilicata 2014-2020;
- l'Azione 3B.3.2.1 "*Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese*" del POR BASILICATA FESR, che prevede di superare le situazioni di crisi di particolari aree del territorio regionale sostenendo percorsi di riconversione e riqualificazione produttiva;
- il Programma Operativo Nazionale "Imprese e Competitività" 2014/2020 FESR (in seguito "PON IC"), approvato dalla Commissione con decisione di esecuzione C(2015) 4444 del 23 giugno 2015 e successive modificazioni, che, nell'ambito dell'Asse III "Competitività PMI", prevede l'Azione 3.2.1 "*Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese*", tesa a promuovere interventi finalizzati alla reindustrializzazione di aree di crisi industriale, ivi compresi progetti di riconversione e riqualificazione industriale

ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, da adottare mediante appositi accordi di programma;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021 n. 149, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera q) del suddetto decreto, che attribuisce alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese l'«*esercizio delle funzioni di autorità di gestione dei programmi operativi nazionali finanziati con il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei nella titolarità del Ministero*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 dicembre 2020 al n. 1005, con il quale il dott. Giuseppe Bronzino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;
- il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 2022, che dispone, all'articolo 2, comma 1, che il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” e che dispone altresì, all'articolo 2, comma 4, che «*le denominazioni “Ministro delle imprese e del made in Italy” e “Ministero delle imprese e del made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”*».

VISTI, ALTRESÌ

- il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «*Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia*»;
- l'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale è stata riordinata, definendo, in particolare, le fattispecie delle “aree di crisi industriale complessa” e delle “aree di crisi industriale non complessa”;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, adottato ai sensi dell'art. 27, commi 8 e 8-bis, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, recante termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla predetta legge n. 181 del 1989 nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa;
- in particolare, l'articolo 3, comma 1, del citato DM 9 giugno 2015, che affida all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia (di seguito “Invitalia”), quale Soggetto gestore, gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi, di ispezioni e controlli relativi alla misura agevolativa prevista dal medesimo decreto, con modalità da stabilirsi mediante apposita convenzione;
- la Convenzione sottoscritta in data 28 aprile 2016 per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico e Invitalia in ordine all'attuazione del regime di aiuto

disciplinato dal DM 9 giugno 2015 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali;

- il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 24 febbraio 2017, che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989, riguardanti programmi di investimento delle imprese nelle aree di crisi industriale non complessa;
- l'Atto aggiuntivo alla citata Convenzione del 28 aprile 2016, stipulato in data 10 gennaio 2018 al fine di consentire l'attuazione dello strumento agevolativo di cui alla legge n. 181/89 anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PON IC nonché delle ulteriori risorse a valere sui Programmi Operativi Regionali FESR 2014-2020 per i quali il Ministero dello sviluppo economico svolga funzioni di Organismo intermedio, ai sensi dell'articolo 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- in particolare, l'articolo 3 del predetto Atto aggiuntivo del 10 gennaio 2018, che stabilisce che venga costituito, presso Invitalia, un Fondo rotativo, in conformità all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, destinato alla concessione dei finanziamenti agevolati in favore delle imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dallo strumento di cui alla legge 181 del 1989 nell'ambito del PON IC o altri programmi operativi (di seguito, "Fondo rotativo L. 181/89");
- in particolare, l'articolo 5 dell'Atto aggiuntivo del 10 gennaio 2018, che prevede che il rimborso dei costi sostenuti da Invitalia per lo svolgimento delle attività previste dalla citata Convenzione 28 aprile 2016, relativamente alle attività di gestione del Fondo medesimo, sia posto a carico delle risorse destinate e versate al Fondo rotativo L. 181/89;
- la delibera di Giunta della Regione Basilicata n. 272 del 30 marzo 2018, che approva lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Basilicata e il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nei territori della Regione Basilicata riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa, anche mediante l'utilizzo di risorse del POR BASILICATA FESR, Asse 3 - Azione 3B.3.2.1;
- l'Accordo di Programma, sottoscritto in data 16 maggio 2018 tra il Ministero dello sviluppo economico e la Regione Basilicata (di seguito "Accordo di Programma"), finalizzato all'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nell'area di crisi industriale della Regione Basilicata, che prevede, in particolare:
 - all'art. 5, comma 1, il dettaglio circa gli impegni finanziari assunti dalle Parti;
 - all'art. 5, comma 2, che le risorse finanziarie di cui al comma precedente sono destinate al sostegno di programmi di investimento localizzati nel territorio dei Comuni indicati all'allegato 2 dell'Accordo stesso, le cui domande di agevolazione, presentate ai sensi del citato decreto direttoriale 24 febbraio 2017, risultano sospese per esaurimento delle risorse disponibili;
 - all'art. 7, comma 4, il rinvio ad un successivo atto convenzionale di delega per l'identificazione dei compiti che il Ministero dello sviluppo economico (e il Soggetto gestore Invitalia) si impegna a svolgere ai sensi dell'art. 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, in qualità di Organismo Intermedio.

CONSIDERATO CHE

- in data 22 novembre 2018, è stata sottoscritta tra la Regione Basilicata e il MiSE-DGIAI (oggi MIMIT-DGIAI) la Convenzione, di cui all'art. 7, comma 4, dell'Accordo di Programma, per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3B.3.2.1 *“Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese”* del POR BASILICATA FESR, che prevede, in particolare:
 - all'art. 6, la dotazione finanziaria per l'attuazione delle operazioni di competenza dell'Organismo Intermedio, a valere sulle risorse dell'Azione 3B.3.2.1 del POR BASILICATA FESR, stabilita in prima applicazione nell'importo di euro 3.000.000,00 quale quota di cofinanziamento regionale prevista ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), dell'Accordo di Programma;
 - all'art. 8, che, in presenza di variazioni sostanziali delle condizioni disciplinate dalla stessa Convenzione, le Parti si riservano la possibilità di apportare delle revisioni e che tali eventuali modifiche sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto;
- con nota prot. 0111237 del 26 novembre 2018, Invitalia ha stimato, con riferimento alle risorse di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), dell'Accordo di Programma, erogazioni di quote di contributo a fondo perduto pari a euro 975.000,00 ed erogazioni di quote di finanziamento agevolato pari euro 1.950.000,00, stimando altresì in euro 75.000,00 i costi di gestione dello strumento agevolativo;
- con determinazione dirigenziale n. 15AN.2018/D.02033 del 28 novembre 2018, la Regione Basilicata ha liquidato in favore del Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 506.250,00, a valere sulle risorse del POR BASILICATA FESR, a titolo di primo versamento del cofinanziamento previsto dal citato Accordo;
- con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 18 dicembre 2018, è stata disposta l'assegnazione al Fondo rotativo L. 181/89, ed in particolare alla contabilità separata dedicata alle risorse del POR BASILICATA FESR, di un importo pari a complessivi euro 2.025.000,00. Nell'ambito della predetta assegnazione, con medesimo provvedimento è stato altresì autorizzato il versamento, in favore di Invitalia, dell'importo di euro 506.250,00, a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 41 del Reg. (UE) 1303/2013;
- con nota prot. 0143305 del 24 maggio 2022, Invitalia ha reso noto che, alla medesima data, non risultano ammissioni a valere sul POR BASILICATA FESR, con riferimento allo scorrimento di domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto direttoriale 24 febbraio 2017 e sospese per esaurimento delle risorse disponibili, ai sensi dell'Accordo di Programma;
- la Regione Basilicata, alla luce dello stato di attuazione dell'Accordo di Programma, ritiene opportuno provvedere alla modifica della Convenzione di delega sottoscritta in data 22 novembre 2018 e finalizzata a disciplinare i rapporti tra la Regione ed il MiSE-DGIAI (oggi MIMIT-DGIAI) per il sostegno degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva

di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, mediante l'utilizzo di risorse a valere sull'Azione 3B.3.2.1 del POR BASILICATA FESR;

- la Regione Basilicata, con deliberazione della Giunta regionale n. 671 del 27/10/2023 ha approvato i contenuti della Convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

(Premesse)

1. Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente Convenzione sostituisce integralmente la Convenzione sottoscritta in data 22 novembre 2018 tra la Regione Basilicata e il Ministero dello sviluppo economico per l'espletamento delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3B.3.2.1 "Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni industriali sugli individui e sulle imprese", nell'ambito dell'Asse 3 "COMPETITIVITÀ", del POR BASILICATA FESR, ai sensi dell'art. 123 del regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti in forza delle previsioni della Convenzione sottoscritta in data 22 novembre 2018, che individuava il MiSE-DGIAI (oggi MIMIT-DGIAI) quale Organismo intermedio del POR BASILICATA FESR in relazione all'Azione 3B.3.2.1.

Art. 3

(Impegni dei soggetti sottoscrittori)

1. Le Parti concordano che, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, il MIMIT-DGIAI cessa di svolgere il ruolo e le funzioni di Organismo Intermedio nell'ambito dell'Azione 3B.3.2.1 del POR BASILICATA FESR con riguardo all'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, nell'area di crisi industriale della Regione Basilicata costituita dai territori riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa.
2. Il MIMIT-DGIAI si impegna a trasferire alla Regione Basilicata, con modalità e tempi definiti dalle Parti, le risorse da quest'ultima versate a titolo di primo versamento del cofinanziamento previsto dall'Accordo di Programma, pari a complessivi euro 506.250,00, al netto degli oneri di gestione previsti dalla vigente convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made Italy e Invitalia.

Art. 4

(Durata)

1. La presente Convenzione ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal POR BASILICATA FESR, secondo i termini stabiliti dalla Commissione europea.

Art. 5

(Modifiche)

1. In presenza di variazioni sostanziali delle condizioni disciplinate dalla presente Convenzione, le parti si riservano la possibilità di apportare delle revisioni. Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Regione Basilicata

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
